

L'uso del presente regolamento è stato gentilmente concesso a Fiera Milano spa da INDICAM, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che lo ha elaborato e ne è titolare.

The use of this Regulation has been kindly granted to Fiera Milano spa by INDICAM, Institute of Centromarca for the fight against counterfeiting, that has developed and holds it.

Servizio Proprietà Intellettuale REGOLAMENTO

Intellectual Property Service REGULATION

<p>Il Servizio Proprietà Intellettuale ha i seguenti scopi:</p> <p>1) in primo luogo, quello di informare gli espositori del contenuto e delle caratteristiche dei diritti di Proprietà Intellettuale, nonché dei mezzi a disposizione per proteggerli da eventuali violazioni;</p> <p>2) in secondo luogo, quello di permettere la rapida ed efficace verifica della presenza di casi di contraffazione o usurpazione presso gli espositori delle varie manifestazioni fieristiche. Questo al fine di ottenere la prova di eventuali violazioni, che altrimenti potrebbe essere ottenuta solo mediante procedimenti giudiziari ("descrizione"). Tale Servizio procede, su richiesta di titolari di diritti di Proprietà Intellettuale che ne siano interessati, alla ricognizione fotografica di oggetti in asserita violazione dei diritti medesimi ed al rilascio di un apposito verbale di accertamento della presenza dei suddetti oggetti nello stand dello specifico espositore coinvolto;</p> <p>3) in terzo luogo, quello di procedere, su richiesta della parte istante, titolare di diritti di Proprietà Intellettuale, ad una preliminare valutazione della natura contraffattoria o usurpativa di un prodotto e, in caso di violazione, di provvedere all'ordine di rimozione del medesimo dagli spazi espositivi, con materiale apprensione di un esemplare a scopo probatorio da parte del Servizio, e, in caso di inottemperanza a tale ordine, alla sua esecuzione forzata.</p>	<p>The Intellectual Property Service has the following purposes:</p> <p>1) to inform exhibitors about the content and features of Intellectual Property rights, as well as the available means to protect them against any potential infringement;</p> <p>2) to enable a fast and effective ascertainment of cases of infringement or piracy among exhibitors at fairs. This service is meant to collect evidence of possible infringements, which could otherwise be obtained only through onerous legal proceedings (called "description proceedings"), which often cannot produce the desired effects. Such a Service only implies, upon request of the Intellectual Property rights holders who are interested, a photographic identification of items that are alleged as infringing such rights, and the issuing of a relevant report concerning the ascertainment of the presence of such items in the booth of the alleged counterfeiter.</p> <p>3) upon the party's request, that is Intellectual Property rights holder, to give course to a preliminary evaluation of the infringing nature of a product and, should the infringement be ascertained, to execute the order of removal of said product from the Expo area, with physical retention of a sample of the good for evidence collection purposes and, in case of failure to comply with such an order, the compulsory execution of the above mentioned order.</p>
<p><u>ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO</u></p> <p>1.1 E' istituito in seno a MEAT-TECH il Servizio Proprietà Intellettuale (qui in avanti richiamato come "il Servizio").</p> <p>1.2 Il Servizio è diretto a tutelare gli interessi degli</p>	<p><u>SECTION 1 - ESTABLISHMENT OF THE SERVICE</u></p> <p>1.1 The Intellectual Property Service (hereinafter referred as to the "Service") is established at MEAT-TECH.</p>

<p>espositori nelle manifestazioni fieristiche organizzate presso Fiera Milano spa in relazione ai propri diritti di Proprietà Intellettuale.</p> <p>Tutti gli espositori si impegnano a rispettare i diritti di Proprietà Intellettuale efficaci in Italia di cui al D.lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e alle norme comunitarie e internazionali, ivi compresi le opere del disegno industriale di cui all'art. 2 della Legge 22.4.1941, n. 633.</p> <p>1.3 Il Servizio può essere attivato anche in ricorrenza di ipotesi qualificabili come di Concorrenza Sleale. In tali casi il Servizio sarà limitato alle sole attività di informazione.</p>	<p>1.2 The Service is directed to protect exhibitors' interests related to their Intellectual Property rights, at the fairs which are organized by Fiera Milano spa.</p> <p>All exhibitors undertake not to infringe third parties' Intellectual Property rights which are effective in Italy pursuant to Legislative Decree No. 30/2005, as amended by Legislative Decree No. 131 of August 13, 2010 and other Community or International laws, including the works of industrial design in art. 2 of the Law 22.4.1941, n. 633.</p> <p>1.3 The Service can be activated also in unfair competition cases. In these cases the Service's activity will be limited to the Information function.</p>
<p><u>ART. 2 - CONTENUTI DEL SERVIZIO</u></p> <p>Il Servizio è diretto a svolgere tre funzioni:</p> <p>a) INFORMAZIONE - consiste nell'offerta di una prima informazione specialistica in tema di Proprietà Intellettuale per gli espositori che desiderino conoscere le opportunità messe a disposizione dalla legge per la protezione delle proprie creazioni nonché in tema di Concorrenza Sleale.</p> <p>b) VERIFICA - consiste nella possibilità di raccogliere in maniera ufficiale la prova della presenza di ipotesi di violazioni di diritti di Proprietà Intellettuale presso gli espositori.</p> <p>c) INTERVENTO - consiste nella possibilità di chiedere ad un collegio di esperti in Proprietà Intellettuale l'accertamento in via sommaria della contraffazione od usurpazione dei diritti di Proprietà Intellettuale della parte istante, e che in conseguenza di ciò venga ordinata la rimozione del prodotto contestato dagli spazi espositivi.</p>	<p><u>SECTION 2 - CONTENTS OF THE SERVICE</u></p> <p>The Service has three functions:</p> <p>a) INFORMATION - it provides the exhibitors who wish to know the legal opportunities available to protect their own Intellectual Property rights, with preliminary specific information relating to Intellectual Property issues as well as to unfair competition cases.</p> <p>b) PROTECTION - it gives the opportunity to officially collect the evidence of a possible case of infringement of Intellectual Property rights among the exhibitors.</p> <p>c) INTERVENTION - it gives the opportunity to claim before a Panel of experts in Intellectual Property the preliminary ascertainment of the infringement of the Intellectual Property rights of the claimant and consequently to obtain the removal of the challenged product from the Expo area.</p>
<p><u>ART. 3 - PERSONALE ADIBITO</u></p> <p>3.1 Il Servizio assicura la presenza quotidiana, durante le giornate di esposizione, di personale esperto in tema di brevetti, marchi, design industriale e diritto d'autore.</p> <p>3.2. In particolare, per quanto riguarda la funzione di Intervento, si avrà cura di selezionare personale che non sia in conflitto di interessi con le parti coinvolte e rispetti i requisiti di cui all'art. 51 c.p.c..</p> <p>3.3 La Fiera metterà altresì a disposizione degli</p>	<p><u>SECTION 3 - PERSONNEL</u></p> <p>3.1 The Service guarantees the daily presence, during exhibition days, of personnel specializing in the field of patents, trademarks, industrial designs, and copyright.</p> <p>3.2. In particular, as far as it concerns the function of Intervention, the personnel shall be carefully selected in order to avoid any conflict of interest with the involved parties. The personnel shall also meet the requirements provided by Section 51 of the Code of Civil Procedure.</p>

<p>espositori, durante l'evento fieristico, un elenco di giuristi esperti in proprietà industriale cui il soggetto nei confronti saranno poste in essere le attività di tutela potrà rivolgersi per affidargli la difesa della propria posizione in occasione degli interventi posti in essere dal personale del Servizio. Gli onorari del giurista prescelto saranno corrisposti, in base alle tariffe previste dal vigente tariffario forense, direttamente dal soggetto che ne chiederà l'intervento.</p>	<p>3.3. During the exhibition, the Fair shall also provide the exhibitors with a list of counsels specializing in Intellectual Property. The alleged infringer, who is subject to one of the Service activities, could entrust his/her defence to one of the listed counsels. The counsel's fee, calculated on the basis of the Forensic existing tariff, will be directly paid by the exhibitor who entrusted his/her defence to the counsel.</p>
<p><u>ART. 4 - CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE</u></p> <p>Il Servizio di Informazione consiste nella messa a disposizione di esperti cui gli espositori potranno rivolgersi durante le giornate e le ore di apertura delle esposizioni per richiedere informazioni e documentazione sulle tipologie di strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento a difesa delle creazioni protette ai sensi della disciplina della Proprietà Intellettuale e delle norme vigenti in materia di Concorrenza Sleale. Tale servizio non costituisce attività di consulenza specifica, ma solo attività di informazione preliminare. Il servizio è gratuito e riservato ai soli espositori.</p>	<p><u>SECTION 4 - INFORMATION SERVICE</u></p> <p>The Information Service offers, during exhibition's days and opening hours, a team of experts which provides exhibitors with information and documentation about the different legal means to protect Intellectual Property rights and unfair competition practices. Such a service is not a specific consulting activity, but merely a preliminary informative activity. The service is free of charge and reserved to exhibitors only.</p>
<p><u>ART. 5 - CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA</u></p> <p>5.1 Il Servizio di Verifica consiste nella messa a disposizione di chiunque interessato della possibilità di raccogliere la prova della presenza durante le esposizioni di merce in violazione di diritti di Proprietà Intellettuale.</p> <p>5.2 Il contenuto del servizio e dell'attività concretamente svolta si limita quindi alla verifica della presenza di beni e/o altro materiale asseritamente in violazione in contraddittorio tra l'Istante e il soggetto indicato come responsabile della suddetta violazione.</p> <p>5.3 Tale attività viene effettuata secondo le modalità indicate nel prosieguo.</p> <p>5.4 In nessun caso tale accertamento comporta l'obbligo per l'espositore indicato come responsabile della violazione di rimuovere i beni e/o altro materiale indicati come in violazione dei diritti dell'istante. Tali beni e/o materiale vengono d'ora in poi definiti anche come "Beni in Violazione".</p> <p>5.5 La permanenza o la rimozione dei beni contestati potrà essere oggetto di una successiva attività di</p>	<p><u>SECTION 5 - PROTECTION SERVICE</u></p> <p>5.1 The Protection Service offers to both exhibitors and non-exhibitors the opportunity to collect at the fair exhibition the evidence of the infringement of Intellectual Property rights.</p> <p>5.2 The Protection Service is therefore meant to solely ascertain the presence of the allegedly infringing goods, being the Claimant and the alleged infringer both present during the said procedure.</p> <p>5.3 Such an activity is carried out according to the following rules.</p> <p>5.4 Under no circumstances, the ascertainment implies the obligation of the exhibitor to remove the allegedly infringing products, or any other materials related to the alleged infringing products (brochure, etc.). The above mentioned products and materials are hereinafter referred as to "Infringing Goods".</p> <p>5.5 Upon request of the Claimant, the Service can subsequently check whether the contested goods continue to be exhibited or have been removed.</p>

<p>ricognizione posta in essere dal Servizio su richiesta della parte Istante.</p>	
<p><u>ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA</u></p> <p>6.1 Il Servizio di Verifica viene attivato su iniziativa di parte. La parte che ritiene leso un proprio diritto dovrà in primo luogo produrre copia dei documenti attestanti l'esistenza del diritto vantato, dimostrare la propria legittimazione ad intervenire e infine indicare gli elementi in base a cui essa ritiene sussistente la violazione denunciata.</p> <p>6.2 La parte è richiesta di compilare un modulo, illustrando le proprie motivazioni e allegando l'opportuna documentazione. Il servizio per l'espositore è gratuito.</p> <p>6.3 Il Servizio di Verifica, costituito da almeno due soggetti di cui almeno uno esperto in tema di Proprietà Intellettuale e, dopo aver esaminato l'istanza della parte e aver valutato ragionevolmente la situazione, può decidere di accogliere l'istanza e procedere tempestivamente ad accedere presso lo stand dell'espositore indicato come responsabile della violazione rilevata dalla parte e procedere alla verifica dei Beni in Violazione. Il procedimento di Verifica, così come la precedente valutazione dell'istanza, si svolgerà, su richiesta del soggetto nei confronti si procede, alla presenza di uno dei giuristi di cui al precedente paragrafo 3.3, o di altro legale di cui vorrà eventualmente avvalersi il soggetto stesso, a condizione che la convocazione di tale giurista o legale non ritardi irragionevolmente il procedimento o che - a giudizio insindacabile del Servizio - tale convocazione possa pregiudicare i diritti dell'istante.</p> <p>6.4 L'espositore (nella persona del responsabile di stand):</p> <ol style="list-style-type: none"> non potrà rifiutarsi di far accedere il Servizio e la parte Istante nel proprio stand, è obbligato a declinare le proprie generalità con esibizione del proprio documento di identità, è obbligato a sottoscrivere il verbale di contestazione, sarà libero di partecipare alla redazione del contenuto del verbale con proprie dichiarazioni pertinenti. <p>6.5 Di tale Verifica viene redatto processo verbale, in cui si raccolgono le dichiarazioni delle parti e dei legali di cui</p>	<p><u>SECTION 6 - ACTIVATION OF PROTECTION SERVICE</u></p> <p>6.1 The Protection Service is activated on request. The claimant shall produce copy of the documents certifying the existence of the claimed right, prove his/her entitlement to take action and finally specify the elements on which he/she grounds the claims of the alleged infringement.</p> <p>6.2 The claimant is required to fill in a form. When filling in such a form, the claimant shall indicate the grounds of his/her claims and enclose therewith the relevant documentation. For Exhibitors the service is free of charge.</p> <p>6.3 The Protection Service is made up of a minimum of two members, at least one of whom is specialising in Intellectual Property. The Service examines the claims and evaluate the concrete circumstances. Should the claimant's application be granted, the Service shall promptly inspect the alleged infringer's booth and proceed with the inspection of the alleged infringing Goods. The inspection, as well as the evaluation of the claimant's application, shall be carried out (if the alleged infringer requires to) in the presence of one of the counsels referred to in section 3.3, or in the presence of another counsel chosen by the alleged counterfeiter, unless the convocation of the counsel /counsel causes an unreasonable delay in the activity or- according to the opinion of the Service - a detriment to the claimant's rights.</p> <p>6.4 The exhibitor (represented by the person in charge of the booth):</p> <ol style="list-style-type: none"> shall not prevent the Service and Claimant from accessing the booth; shall give his/her personal details, showing his/her identity card/passport; shall sign the minutes of the inspection; is entitled to make his/her own declarations and have them reported on the minutes. <p>6.5 A person appointed by the Service shall draw up minutes of such inspection. The minutes shall report the declarations made by the parties and their appointed counsels/counsels. Photographs of the Infringing Goods</p>

<p>le stesse si sono eventualmente avvalse e vengono allegati i rilevati fotografici effettuati ed eventualmente anche i campioni di materiale promozionale relativo ai Beni in Violazione. Di tale procedimento verbale viene redatta triplice copia di cui una viene consegnata alla parte Istante, un'altra alla parte sottoposta a descrizione e una terza conservata dal Servizio.</p> <p>6.6 Nel caso in cui l'espositore non consentisse agli operatori del Servizio di accedere allo stand o di svolgere le attività ad essi stessi delegati, questi ne daranno immediata comunicazione a Fiera Milano o all'ente organizzatore.</p>	<p>and, if necessary, samples of the related promotional materials, shall be enclosed thereto. The minutes shall be drawn up in three copies, one of which to be given to the claimant, another copy to the party subject to the description, and a third copy to be kept by the Service.</p> <p>6.6 In the event that the exhibitor does not allow the operators of the Service to access the booth or to perform the tasks delegated to themselves, the Service shall give immediate notice to Fiera Milano or the organizer.</p>
<p><u>ART. 7 - EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA</u></p> <p>7.1 L'operato del Servizio di Verifica come risultante dal verbale costituisce piena prova dei fatti ivi descritti, anche in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'espositore indicato come responsabile della violazione.</p> <p>7.2. In nessun modo potrà essere considerato come uno strumento limitativo della libertà delle parti di adire le vie messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.</p>	<p><u>SECTION 7 - EFFECTIVENESS OF THE PROTECTION SERVICE</u></p> <p>7.1 The minutes of the inspection represent full evidence of the therein reported facts, regardless of the alleged infringer's signature upon the minutes themselves.</p> <p>7.2. Under no circumstances, the Protection Activities can prevent the parties from taking ordinary legal actions in order to protect their rights.</p>
<p><u>ART. 8 - CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO</u></p> <p>8.1 Il Servizio di Intervento consiste nella messa a disposizione di un organo giudicante composto da almeno tre esperti in Proprietà Intellettuale cui gli interessati potranno sottoporre la richiesta di valutare la sussistenza di ipotesi di violazione di diritti di proprietà industriale.</p> <p>8.2 Il contenuto del servizio e dell'attività concretamente svolta consiste nell'accertamento sommario e urgente delle ipotesi di violazione contestate in contraddittorio tra l'Istante e il soggetto indicato come responsabile della suddetta violazione.</p> <p>8.3 L'accertamento viene effettuato secondo le modalità indicate nel prosieguo.</p> <p>8.4 Tale accertamento comporta l'obbligo per l'espositore indicato come responsabile della violazione di rimuovere i Beni in Violazione e di consegnare al Collegio un esemplare dei Beni in Violazione, ove materialmente possibile.</p>	<p><u>SECTION 8 - INTERVENTION SERVICE CONTENT</u></p> <p>8.1 - The Intervention Service offers a Panel made up of at least three experts in Intellectual Property to which a party can submit a claim in order to ascertain the infringement of Intellectual Property rights.</p> <p>8.2 - The content of the service and of the related activity effectively carried out is a preliminary and urgent ascertainment of the alleged infringement, to be challenged in the presence of the Claimant and the exhibitor indicated as the responsible of the above-mentioned infringement.</p> <p>8.3. The service shall be carried out according to the rules below indicated.</p> <p>8.4 Should the infringement be detected, the alleged infringer shall have to remove the Infringing Goods, and provide the Panel with a sample of the Infringing Goods (if possible).</p>

<p>8.5 Qualora la natura del bene in violazione o le modalità con cui lo stesso è esposto non ne rendessero materialmente possibile la rimozione, gli operatori del Servizio potranno disporre la copertura.</p> <p>8.6 L'inosservanza all'obbligo di rimozione comporterà l'immediata segnalazione dell'espositore e del relativo Bene in Violazione alle competenti autorità di pubblica sicurezza.</p>	<p>8.5 Should the exhibitor fail to comply with the removal of the Infringing Goods, the relevant public security authorities shall be promptly informed.</p> <p>8.6 Failure to comply to the obligation of removal will result in immediate reporting the exhibitor name and the related Infringing Good to the competent authorities of public security.</p>
<p><u>ART. 9 - ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO</u></p> <p>9.1 Il Servizio di Intervento viene attivato su iniziativa di parte.</p> <p>La parte che si ritiene lesa di un proprio diritto dovrà in primo luogo produrre copia dei documenti attestanti l'esistenza del diritto vantato, dimostrare la propria legittimazione ad intervenire e infine indicare gli elementi in base a cui essa ritiene sussistente la violazione denunciata nonché fornire elementi quanto meno indiziari relativi alla validità del diritto azionato.</p> <p>9.2 Agli espositori è richiesto di compilare un modulo e di versare, per le spese dell'intervento, l'importo di € 500,00 (cinquecento//00).</p> <p>9.3 Il Collegio, dopo aver esaminato l'istanza della parte e aver valutato ragionevolmente la situazione, può decidere di accogliere l'istanza e procedere tempestivamente convocando l'espositore indicato come responsabile della violazione a partecipare all'<u>udienza di accertamento</u>. Tale udienza dovrà obbligatoriamente tenersi almeno 12 ore dopo la comunicazione dell'invito a partecipare all'udienza stessa all'espositore indicato come responsabile, così da consentirgli di raccogliere materiale da produrre in udienza a propria difesa ed eventualmente contestare la sussistenza e/o la validità dei diritti vantati dall'istante. Con l'occasione di tale convocazione il Collegio potrà raccogliere le prove della violazione contestata procedendo a un rilievo fotografico presso lo stand secondo le modalità del Servizio di Verifica.</p> <p>9.4 In tale udienza le parti presentano in contraddittorio le proprie posizioni allo scopo di permettere al Collegio di valutare sommariamente la sussistenza e/o la validità dei diritti vantati e la sussistenza della violazione contestata. Alla parte nei cui confronti si procede è data facoltà di valersi dell'assistenza di uno dei giuristi di cui al</p>	<p><u>SECTION 9 - ACTIVATING THE INTERVENTION SERVICE</u></p> <p>9.1 The Intervention Service is activated on request. The claimant shall produce copy of the documents certifying the existence of the claimed right, prove his/her entitlement to take action and finally specify the elements on which he/she grounds the claims of the alleged infringement.</p> <p>9.2. <u>Exhibitors</u> are required to fill in a form and pay, as fee for the Intervention Service, the amount of € 500,00 (five-hundred//00).</p> <p>9.3 The Panel examines the claim and reasonably evaluates the concrete circumstances. Should the claimant's application be granted, the Panel shall summon the exhibitor indicated as responsible of the infringement to participate to the <u>ascertainment hearing</u>. Such an hearing must take place at least 12 hours after the notification of the hearing summoning, in order to enable the alleged infringer to collect the necessary documentation and prepare his/her own defence. In this occasion the Panel shall be entitled to collect the evidence of the challenged infringement by carrying out photographic evidence in the alleged infringer's booth, according to the rules above indicated in the Protection Service Section.</p> <p>9.4 At this hearing, the parties present their own defences in order to enable the Panel to preliminarily evaluate the existence of the claimant's rights as well as the existence of the challenged infringement. The alleged infringer shall be entitled to appoint a counsel (as indicated above under section 3.3) or any counsel the alleged infringer shall decide to appoint. The Panel shall issue its decision after trying to mediate between the parties and promoting an amicable settlement of the dispute between the parties themselves.</p>

<p>precedente paragrafo 3.3 o di altro legale di cui vorrà eventualmente avvalersi la parte stessa. Il Collegio pronuncerà la propria decisione dopo avere obbligatoriamente tentato la conciliazione delle parti e la risoluzione amichevole della controversia tra le stesse insorta.</p> <p>9.5 L'espositore (nella persona del responsabile di stand):</p> <p>a) non potrà rifiutarsi di far accedere il personale del Servizio e la parte Istante nel proprio stand,</p> <p>b) è obbligato a declinare le proprie generalità con esibizione del proprio documento di identità,</p> <p>c) è obbligato a sottoscrivere il verbale di ispezione e di rilievo fotografico,</p> <p>d) sarà libero di partecipare all'udienza con proprie dichiarazioni e documentazioni pertinenti.</p> <p>9.6 Di tale udienza viene redatto processo verbale, in cui si raccolgono le dichiarazioni e documentazioni delle parti e dei legali che le abbiano eventualmente assistite e vengono allegati i rilievi fotografici effettuati. Di tale procedimento verbale viene redatta triplice copia di cui una viene consegnata alla parte Istante, un'altra alla parte convocata e una terza conservata dal Servizio.</p> <p>9.7 Il Collegio comunica la propria decisione con motivazione alle parti entro 4 ore dallo svolgimento dell'udienza di accertamento e, nel caso in cui ritenga la sussistenza della violazione, sia pure in via sommaria, dispone l'ordine di rimozione o di copertura dei Beni in Violazione, ordinando analogamente all'espositore di consegnare al Collegio un esemplare dei prodotti medesimi.</p> <p>9.8 In difetto di immediata osservanza da parte dell'espositore ai suddetti ordini, il Collegio potrà procedere ai sensi dell'articolo 8.6 del presente regolamento richiedere l'intervento delle competenti autorità di Pubblica Sicurezza per gli interventi più opportuni ivi comprese, se possibile, procedere alla rimozione e consegna dei Beni in Violazione.</p> <p>9.9 In ogni caso della mancata ottemperanza all'ordine di rimozione o di copertura impartito dal Collegio a norma dei commi precedenti verrà data immediata comunicazione a Fiera Milano o all'ente organizzatore.</p>	<p>9.5 The exhibitor (represented by the person in charge of the booth):</p> <p>a) shall not prevent the Service's personnel and the claimant from accessing the booth;</p> <p>b) shall provide his/her own personal details and show his/her own identity card/passport;</p> <p>c) shall sign the minutes of the inspection and the photographic evidence that will be enclosed therewith.</p> <p>d) can take part in the hearing, making declarations and filing documents.</p> <p>9.6 A person appointed by the Panel shall draw up minutes of the hearing. The minutes shall report the declarations made by the parties and their appointed jurists/counsels. Photographs of the Infringing Goods shall be enclosed thereto. The minutes shall be draw up in three copies, one of which to be given to the claimant, another copy to the respondent, and a third copy to be kept by the Service.</p> <p>9.7 The Panel shall issue its decision and communicate such a decision to the parties within 4 hours of the hearing. Should the infringement be ascertained, even after a preliminary examination of the case, the Panel shall order the infringer to remove the Infringing Goods and to deliver a sample of the Infringing Goods to the Panel.</p> <p>9.8 Should the infringer fail to comply with such orders, the Panel is entitled to ask for the intervention of the Public Authorities to obtain, if possible, the removal and the delivery of the Infringing Goods, pursuant to Section 8.6 of this regulation.</p> <p>9.9 In any case of failure to comply with the order of removal or coverage given by the Board pursuant to the preceding paragraphs will be given immediate notice to Fiera Milano or the organizer.</p>
<p><u>ART. 10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</u></p>	<p><u>SECTION 10 - CONFIDENTIALITY OF THE INFORMATION</u></p>

<p>10.1 Le informazioni raccolte per effetto o in occasione dell'espletamento del Servizio sono da considerarsi confidenziali e le parti che hanno specificatamente preso parte alle attività medesime, si impegnano a trattarle come tali.</p> <p>10.2 Il personale del Servizio che ha specificamente seguito tale procedura è parimenti impegnato a mantenere la massima riservatezza in proposito ed a non utilizzare le informazioni raccolte per usi diversi dall'espletamento del Servizio.</p>	<p>10.1 The information collected during the performance of the Service shall be considered as confidential and the parties shall treat such information accordingly.</p> <p>10.2 The Service's personnel shall keep such information confidential and shall not be entitled to use such information outside the scope of the Service.</p>
<p><u>ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEGLI INTERVENTI</u></p> <p>11.1 La domanda di attivazione dell'intervento avviene su istanza di parte. La parte istante pertanto si assume tutta la responsabilità sulla fondatezza e la veridicità delle affermazioni e delle argomentazioni poste alla base della propria istanza. Le parti riconoscono che l'espletamento dei Servizi di Verifica e di Intervento può turbare l'atmosfera della Fiera e si impegnano a richiederlo con moderazione e non al solo fine di danneggiare i concorrenti. L'istante si assume ogni responsabilità - anche di tipo risarcitorio - nei confronti dell'espositore che dovesse subire un procedimento di intervento ove i diritti azionati dovessero successivamente dimostrarsi inesistenti o nulli.</p> <p>11.2 In nessun modo il Servizio potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati dallo svolgimento delle attività di Verifica e Intervento.</p> <p>11.3 Qualsiasi doglianza sulle motivazioni e il fondamento giuridico del diritto invocato pertanto dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti della parte Istante.</p>	<p><u>SECTION 11 - LIABILITY FOR THE ACTIONS</u></p> <p>11.1 The Service is activated on request. Consequently, the claimant is responsible of the foundation and truthfulness of his/her statements and grounds on which the request is based.</p> <p>The parties acknowledge that the Protection and the Intervention Service may disturb the course of the Fair and undertake to sparingly request the Service and not to use it for the exclusive purpose of damaging the competitors. Should the claimant's Intellectual Property rights be ascertained to be invalid or null, the claimant shall take the full responsibility (including the compensation for damages) for the action started against the other exhibitor.</p> <p>11.2 Under no circumstances, the Service shall be considered responsible for any possible damages arising from the performance of the Protection and Intervention Services.</p> <p>11.3 Any complaint relating to the reasons and the legal grounds of the claimed right shall be therefore addressed the Claimant exclusively.</p>
<p><u>ART. 12 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE</u></p> <p>12.1 In caso di controversie connesse alle modalità di effettuazione delle attività di Verifica e di Intervento medesime, non pertinenti quindi alla fondatezza delle argomentazioni della parte istante, ma solo ed esclusivamente in relazione alle modalità attuative del Servizio stesso, le Parti faranno tutto quanto possibile per porvi rimedio amichevolmente. A tal fine le Parti si impegnano ad attivare il meccanismo di mediazione promosso dallo Sportello di Conciliazione della Camera</p>	<p><u>SECTION 12 - DISPUTES - ARBITRATION CLAUSE</u></p> <p>12.1 In case of disputes connected with the execution and the performance of the Protection and Intervention Services (disputes which are not therefore related to the grounding of the Claimant's requests), the Parties undertake to use any best effort to seek an amicable settlement. For this purpose, the Parties undertake to appoint the mediation service managed by the Chamber of Arbitration of Milan (Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano). The Parties agree that they</p>

INDICAM

Istituto di Centromarca
per la lotta alla contraffazione

<p>Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, in conformità al regolamento dello stesso. Le Parti convengono che sino al termine del tentativo di composizione amichevole di cui sopra, le stesse non potranno avviare il procedimento arbitrale di cui alla presente clausola.</p> <p>12.2 Qualora non venga raggiunta un'amichevole composizione della controversia ai sensi del comma precedente, la stessa sarà decisa da un Arbitro Unico, che verrà nominato di comune accordo dalle Parti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di voler avviare l'arbitrato. Qualora entro tale termine le Parti non provvedano alla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'Arbitro procederà in via rituale e giudicherà secondo diritto, anche in relazione alla propria competenza, sulla base delle regole procedurali dallo stesso stabilite nel rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitrato avrà sede in Milano.</p>	<p>shall not start the arbitration proceedings hereinafter, until the abovementioned Chamber of Commerce mediation procedure is completed.</p> <p>12.2 Should the Parties fail to reach an amicable settlement (as above indicated), the Parties shall jointly appoint a Sole Arbitrator, within 15 days of the communication of one party to the other to start the arbitration procedure. Should the Parties fail to jointly appoint the arbitrator within the abovementioned term, the President of the Court of Milan shall appoint the arbitrator on request of the most diligent party. The Arbitrator shall set forth the procedural rules of the arbitration and shall decide pursuant to law, with regard also to his jurisdiction, by granting to the Parties their rights to defence. The seat of the arbitration shall be Milan.</p>
<p><u>ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO</u></p> <p>Il presente Regolamento è redatto in lingua italiana ed inglese. In caso di controversia sulla sua interpretazione prevarrà la versione italiana.</p>	<p><u>SECTION 13 - INTERPRETATION OF THE REGULATION</u></p> <p>These Rules are written in Italian and English. In the event of a dispute regarding the interpretation the Italian version shall prevail.</p>